



TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

R.G. / 2024

Composto dai signori magistrati riuniti in camera di consiglio

D.ssa Caterina Santinello	Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni	Giudice rel.
Dott. Vincenzo Cantelli	Giudice

Letto il ricorso ex artt. 37, 40 e ss. e 84, e ss., CCII depositato dalla
[redacted] srl in liquidazione in data 20.1.2025,

richiamato il decreto 11.2.2025 in ordine ai termini della proposta e del piano
formulati dalla Società,

rilevato che, giusta memoria ex art. 47, co. 4, CCII, la società proponente, alla
richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale¹, ha rappresentato che il socio

¹ "rilevato, poi, che il piano prevede un upside derivante dall'esperimento dell'azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., per mancato/abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, rispetto al quale "l'eventuale eccedenza del Quid Pluris Totale rispetto al fabbisogno effettivo del piano, una volta eseguiti tutti i pagamenti in base ad esso e alla proposta di concordato di SPS e ove essa non sia assorbita dalle eventuali ulteriori spese consenziali in costanza di procedura e nella sua fase esecutiva, verrà restituita alla Proponente, come previsto dall'art. 4 del Contratto di Deposito. In tale prospettiva, fermo il Quid Pluris Prededuzione, il Quid Pluris Totale, anzitutto, garantisce il 20% dei crediti chirografari, (cioè chirografari ab origine e privilegiati degradati per incapienza) come previsto dall'art. 84, comma 4, CCII, e, nel contempo, fornisce la provvista per i pagamenti prospettati ai creditori di SPS nella proposta di concordato (nelle percentuali comprese fra il 20% e il 28%); con la precisazione che, impregiudicato il Quid Pluris Prededuzione per cui l'impegno resta immutato, il Quid Pluris Totale, in ipotesi di eventuale realizzo dell'upside di piano derivante dal positivo esperimento, da parte di SPS, dell'azione di responsabilità ex art. 2497, c.c., sarà effettivamente corrisposto dal notaio ai creditori del piano concordatario (secondo le disposizioni contenute nel Contratto di Deposito) nella misura pari alla differenza fra il medesimo Quid Pluris Totale e detto eventuale realizzo dell'upside di piano: in tale caso il residuo importo deve essere retrocesso alla Proponente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Contratto di Deposito"; ritiene il Tribunale che siffatta previsione di piano potrebbe risultare in contrasto con la disposizione del secondo periodo del



unico di _____ ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi diritto di restituzione del proprio apporto esterno, pur sempre condizionato all'omologazione del concordato, così modificando la propria proposta: *«rettifica l'impegno contenuto nella lettera del 16 gennaio 2025, che si allega, come segue. La previsione di cui all'art. 2(h) secondo la quale "l'eventuale eccedenza del Quid Pluris Totale rispetto al fabbisogno effettivo del piano, una volta eseguiti tutti i pagamenti in base ad esso e alla proposta di concordato di _____ e ove essa non sia assorbita dalle eventuali ulteriori spese consenziali in costanza di procedura e nella sua fase esecutiva, verrà restituita alla Proponente, come previsto dall'art. 4 del Contratto di Deposito. In tale prospettiva, fermo il Quid Pluris Prededuzione, il Quid Pluris Totale, anzitutto, garantisce il 20% dei crediti chirografari, (cioè chirografari ab origine e privilegiati degradati per incapienza) come previsto dall'art. 84, comma 4, CCII, e, nel contempo, fornisce la provvista per i pagamenti prospettati ai creditori di _____; nella proposta di concordato (nelle percentuali comprese fra il 20% e il 28%); con la precisazione che, impregiudicato il Quid Pluris Prededuzione per cui l'impegno resta immutato, il Quid Pluris Totale, in ipotesi di eventuale realizzo dell'upside di piano derivante dal positivo esperimento dell'azione di responsabilità, sarà effettivamente corrisposto dal notaio ai creditori del piano concordatario (secondo le disposizioni contenute nel Contratto di Deposito) nella misura pari alla differenza fra il medesimo Quid Pluris Totale e detto eventuale realizzo dell'upside di piano: in tale caso il residuo importo deve essere retrocesso alla Proponente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Contratto di Deposito" viene espunta dall'impegno, essendo considerata uti non esset. A tale stregua, con riferimento alle risorse oggetto di apporto esterno da parte della Proponente a favore dei creditori in base agli impegni del 15 novembre 2024 e del 16 gennaio 2025 nell'ambito del concordato preventivo di _____ la Proponente non vanta alcun diritto di restituzione o rivalsa verso la medesima _____, cui essa rinuncia nel rispetto dell'art. 84, comma 4, CCII. Resta impregiudicata la prevista condizione dell'omologazione del concordato stesso.»*

comma 4 dell'art. 84 CCII, atteso che è prevista la restituzione a favore della proponente di somme riconducibili all'azione di responsabilità e quindi di un attivo mobiliare non più liberamente collocabile in deroga alla par condicio creditorum, sicché si ritiene necessario rivolgere alla proponente di chiarire siffatto aspetto".



verificata l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 47 CCII;

ravvisata la ricorrenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 e all'art. 87 CCII;

ritenuto che la società ha soddisfatto i requisiti per la suddivisione in classi dei creditori ai sensi dell'art. 85 nonché dell'art. 88 CCII, posto che per i creditori chirografari ab origine la classificazione è avvenuta in virtù della diversa natura dei rispettivi crediti e delle differenti attribuzioni percentuali proposte, in ossequio al principio della c.d. doppia omogeneità, giuridica ed economica;

considerata l'ammissibilità della proposta;

p.q.m.

DICHIARA l'apertura del concordato preventivo della società _____

NOMINA Giudice delegato il dott. Giovanni G. Amenduni;

CONFERMA nell'incarico di Commissario Giudiziale il dott. Francesco De Agostini;

STABILISCE, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale del 10.5.2025 e la data finale del 10.6.2025 per l'espressione del voto dei creditori, e fissa il termine del 10.4.2025 per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

FISSA il termine perentorio del 25.3.2025 entro il quale il debitore deve depositare presso la cancelleria la somma di € 30.000,00, ai sensi dell'art. 47, lett. d) CCII;

DISPONE gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Si comunichi e si pubblichi ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.3.2025.



Il Giudice estensore

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

La Presidente

d.ssa Caterina Santinello

